



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 17 SETTEMBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A** pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 26 e 30, comma 29, del C.G.S..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 117 pubblicato dalla L.N.D. inerente provvedimenti in materia di tesseramento di calciatori stranieri in favore di società dilettantistiche;

CIRCOLARE N. 15 avente per oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche come fare per non sbagliare – Convegno fiscale a Torino sullo sport dilettantistico

CIRCOLARE N. 16 avente per oggetto: Deducibilità ai fini della determinazione del reddito dello sponsor delle spese di sponsorizzazione-Sentenza della CTR Lombardia del 15 giugno 2015-09-17

CIRCOLARE N. 17 inerente l'accordo tra L.N.D. e Acquaviva WT.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO DELLE REGIONI 2015 – RICONOSCIMENTO A GIOVANI CALCIATORI

Come già anticipato nel Comunicato Ufficiale – Attività Giovanile n. 62 del 29 maggio 2015, anche per la stagione sportiva 2014/2015, il Consiglio del Comitato Regionale Calabria, di concerto con il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile Scolastico, hanno deciso di conferire un riconoscimento ai giovani calciatori (uno della Categoria Allievi e uno della Categoria Giovanissimi) che hanno preso parte alla 54^a edizione del Torneo delle Regioni (Lombardia, 30 maggio-6 giugno 2015), che si sono distinti per il comportamento in campo e fuori del campo e per il rendimento scolastico, sempre riferito all'anno 2014/2015.

In particolare, sono stati premiati:

ALLIEVI IOELE FABIO, NATO IL 6.4.1998

SOCIETA' 2014/15: A.S.D. CARIATI

GIOVANISSIMI DOMENICHINI ANDREA, NATO IL 26.6.2000

SOCIETA' 2014/15: A.S.D. ACADEMY CALCIO GIOIESE

I premi, del valore puramente simbolico, sono stati consegnati venerdì 4 settembre 2015, presso la sala convegni del Comitato Regionale Calabria, nell'ambito del Convegno su "Nutrizione e Salute" e prima della presentazione dei calendari dei Campionati di Eccellenza e Promozione 2015/2016.

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice:	POLISPORTIVA D. CUTRO	di	Cutro	KR
Società interessata:	U.C. SAMPDORIA SPA			
Data del raduno:	21 settembre 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo San Leonardo di Cutro			
Responsabile organizzativo:	Gerace Antonio			
Responsabile Tecnico:	Milone Cosimo			
Medico sociale presente:	Colosimo Franco			

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.

TORNEI PROVINCIALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **AS.D. ACADEMY CORIGLIANO di Corigliano Calabria (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Memorial Peppino Mollo**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 settembre 2015, presso il Campo "Sporting Center" di Corigliano.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **AS.D. ACADEMY CORIGLIANO di Corigliano Calabria (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Memorial Peppino Mollo**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 20 settembre 2015, presso il Campo "Sporting Center" di Corigliano.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alla gara (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 31 agosto 2015;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica agli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORMA DI COORDINAMENTO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto</p> <p>1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.</p> <p>2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.</p> <p>3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;</p> <p>b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;</p> <p>c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.</p> <p>4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.</p>	<p>Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto</p> <p>1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.</p> <p>2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.</p> <p>3. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte Federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;</p> <p>b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;</p> <p>c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.</p> <p>4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 30 Tribunale federale</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.</p> <p>27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:</p> <p>a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;</p> <p>b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</p> <p>c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.</p> <p>29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:</p> <p>a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;</p> <p>b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>Art. 30 Tribunale federale</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.</p> <p>27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:</p> <p>a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;</p> <p>b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</p> <p>c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.</p> <p>29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:</p> <p>a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;</p> <p>b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.</p> <p>c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF.</p> <p>...OMISSIS...</p>



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 117

Protocollo:

Stagione Sportiva 2015/2016

Il Vice Presidente Vicario della L.N.D.,

- Visto l'art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Attese le disposizioni di cui all'art. 40 quater e all'art. 40 quinquies, N.O.I.F., in materia di tesseramento di calciatori stranieri in favore di Società dilettantistiche;
- Preso atto della particolare situazione collegata ai calciatori extracomunitari e ai calciatori con nazionalità di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
- Sentiti i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;

DELIBERA

l'emanazione del seguente provvedimento:

in forza della disciplina regolante, a livello internazionale, lo Spazio Economico Europeo, i calciatori dilettanti con nazionalità di Paesi non aderenti alla Unione Europea ma facenti parte dello Spazio Economico Europeo (SEE o EEE), segnatamente Islanda, Liechtenstein e Norvegia, oltre alla Svizzera, sono equiparati ai calciatori comunitari ai fini del tesseramento nell'ambito della L.N.D..

Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni federali in ordine al tesseramento di calciatori stranieri per Società dilettantistiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)



Roma, 8 settembre 2015

Protocollo: 1422/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°15

Oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche come fare per non sbagliare- Convegno fiscale a Torino sullo sport dilettantistico

Il 7 settembre u.s. si è tenuto a Torino, nei locali della Regione Piemonte, il convegno "Lo sport dilettantistico aspetti fiscali e contabili".

L'iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Piemonte dell'Agenzia delle Entrate e dall'Assessorato allo Sport della Città di Torino, si è svolta nell'ambito della Settimana Europea dello Sport (7-13 settembre 2015) con l'intento di dedicare un momento di confronto e approfondimento al mondo dello sport dilettantistico.

Oltre ai qualificati interventi del Direttore Interregionale della SIAE, del Generale Comandante di Torino della Guardia di Finanza, che ha illustrato casi particolarmente significativi di violazioni rilevate dalle Fiamme Gialle nel corso di verifiche effettuate ad alcune associazioni sportive in Piemonte, e di un rappresentante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, è stata presentata dal Direttore della Direzione regionale Piemonte dell'Agenzia delle entrate, Paola Muratori, una pregevolissima Guida- "Associazioni sportive dilettantistiche: come fare per non sbagliare"- curata dalla stessa e dal suo qualificatissimo staff.

La Guida, aggiornata con la normativa in vigore a luglio 2015, illustra in termini diretti ed intellegibili anche ai non addetti ai lavori, gli aspetti fiscali più rilevanti del mondo sportivo dilettantistico e intende anche essere un segno tangibile della collaborazione offerta dall'Agenzia delle Entrate alla quale le asd possono rivolgersi in presenza di dubbi.

Al convegno ha dato ancora maggior prestigio la presenza del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che a conclusione dei lavori ha voluto partecipare al mondo dell'associazionismo sportivo la sua vicinanza, concretizzatasi in passato con circolari e risoluzioni favorevoli a temperare, laddove sussista, il rigore normativo, e con l'input all'emanazione di norme a vantaggio dello sport dilettantistico quali l'equiparazione della detrazione IVA al 50% sia per i proventi di pubblicità che di sponsorizzazione, e l'innalzamento a 1.000,00 euro del limite per i pagamenti cash da parte delle asd.

Il Direttore Orlandi ha tenuto, poi, a ribadire la disponibilità dell'Agenzia nei confronti delle violazioni formali, sempre che non siano di grande rilievo, e soprattutto ad una più ampia semplificazione degli adempimenti tributari nella convinzione che una asd debba essere controllata non tanto per situazioni oggettive ma soprattutto soggettivamente, dal momento che è nell'interesse dell'intera platea dell'associazionismo sportivo dilettantistico, fondamentale sana, combattere quei comportamenti evasivi mirati soltanto a recare vantaggi illeciti ai singoli soggetti senza molti scrupoli, come peraltro accade in molti altri settori del nostro Paese.

La fatturazione falsa e/o la sovrapproduzione, ha rilevato Rossella Orlandi, non solo è un reato perseguibile anche penalmente ma va a detrimento dell'intero mondo sportivo dilettantistico; in tal senso, ha rivolto un fermo richiamo alle società ed alle asd per indurle a combattere il fenomeno ed a non cadere vittime di lusinghe, a prima vista affascinanti ma portatrici di gravissime conseguenze.

E' possibile scaricare gratuitamente la Guida da internet sul sito www.agenziaentrate.gov.it con il seguente percorso: siti regionali – Piemonte – Primo Piano "Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare".

Si invitano, pertanto, le società e asd della Lega Nazionale Dilettanti a consultare l'ottimo lavoro d'equipe della Direzione regionale Piemonte per avere esaurienti risposte alle domande in materia fiscale e per verificare se gli statuti, le assemblee, gli adempimenti contabili e fiscali finora posti in essere sono o meno conformi al dettato normativo e, in caso contrario, porvi rimedio anche fruendo del ravvedimento operoso.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino



Roma,
9 settembre 2015
Protocollo: 1449/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°16

Oggetto: Deducibilità ai fini della determinazione del reddito dello sponsor delle spese di sponsorizzazione- Sentenza della CTR Lombardia del 15 giugno 2015 –

Più volte, in passato, questa Lega Nazionale Dilettanti ha espresso l'avviso che le spese sostenute da una impresa per sponsorizzare una società sportiva dilettantistica debbano essere comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito dell'impresa stessa non solo nel limite dei 200.000,00 euro l'anno come stabilito dal comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, norma che ha ricondotto tra le spese di pubblicità quelle di sponsorizzazione, ma anche se erogate per un importo superiore a prescindere da una presunzione di "antieconomicità" alla quale spesso ricorrono gli Uffici delle Entrate per riprendere a tassazione talune spese di sponsorizzazione.

Sulla "antieconomicità" l'orientamento della Corte di Cassazione è stato finora quello di rilevare un comportamento elusivo in presenza di una presunta incongruità degli importi di costi sopportati senza un adeguato incremento di corrispettivi.

Recentemente, con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (G.U. n. 190 del 18 agosto u.s.), recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Legislatore ha inteso mettere ordine nella materia rivedendo anche il suddetto orientamento della Cassazione, per cui un'operazione che potrebbe essere considerata antieconomica va vista, invece, come un tassello nell'intera strategia imprenditoriale.

Infatti, con il comma 1, dell'art. 1, del D. Lgs. n. 128/2015, è stato introdotto, allo Statuto del Contribuente, l'art. 10-bis che ha definito l'abuso del diritto a danno dell'ordinamento tributario in presenza di operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, trattandosi di atti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Dal comma 4, dell'art. 10-bis, discende che **non sussiste abuso del diritto** quando l'operazione è qualificabile quale legittima ricerca di un risparmio fiscale, mentre con il successivo comma 19 viene affermato che le operazioni poste in essere in violazione di specifiche norme tributarie non danno luogo ad "abuso del diritto" e, quindi, all'elusione, ma alla ben più grave "evasione".

Sull'argomento della "antieconomicità", sono, peraltro, intervenute recentemente, già prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 128, numerose sentenze, quasi tutte favorevoli al contribuente, di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

L'ultima, in ordine cronologico, è quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia-Sez. Staccata di Brescia- n. 3421/67/2015 che ha dichiarato illegittimo l'accertamento elevato a carico di un'impresa, fondato sul presupposto della "antieconomicità" di costi sostenuti per spese di pubblicità sulla base di contratti stipulati con una associazione sportiva dilettantistica per la promozione pubblicitaria, in occasione di eventi e gare, senza che si siano verificati maggiori ricavi.

La motivazione dell'accertamento si basava su *"una notevole sproporzione tra la spesa sostenuta per la sponsorizzazione ed il possibile ritorno economico che la società poteva prevedere mediante i mezzi pubblicitari, stante la limitata visibilità di un campionato sportivo dilettantistico locale su ristretta base geografica"* concludendo *"per la antieconomicità della prestazione con conseguente assenza del requisito dell'inerenza"*. Mancando, quindi, un proporzionato ritorno economico, l'Ufficio recuperava a tassazione i suddetti costi di sponsorizzazione.

Già in precedenza, la C.T. Provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso e nel procedimento di appello promosso dall'Ufficio la C.T.R. Lombardia ha confermato la sentenza, affermando che *"unicamente l'impresa, che sopporta i rischi imprenditoriali, è in grado di poter prendere decisioni anche circa la pubblicità e sponsorizzazione della propria attività in termini di scelta dello sponsor, di entità di costi da sostenere, di tempi e luoghi in cui effettuare la pubblicità, di mezzi pubblicitari, ecc., onde conseguire la massimizzazione del profitto, obiettivo imprenditoriale prioritario."*

L'imprenditore, secondo la C.T.R. Lombardia, tende ad ottenere un incremento di ricavi e della clientela ma non ha la certezza che i risultati siano sicuri ed analoghi a quelli presunti. Tra l'altro, la C.T.R. ha posto in evidenza che il messaggio pubblicitario, realizzato tramite l'associazione sportiva dilettantistica, *"ha raggiunto non solo il pubblico locale, ma anche un numero maggiore di soggetti, potenziali clienti, tramite la stampa locale ed altri mezzi di trasmissione"*.

La C.T.R. Lombardia non ha rilevato concretamente la sussistenza di antieconomicità e carenza di inerenza contestate dall'Ufficio, che si è limitato a compiere meri raffronti tra spese e redditi/volumi d'affari della società prescindendo, inoltre, dalla concreta realtà economica, in generale non certo florida, laddove suppone un sicuro aumento dei ricavi da conseguire *"obbligatoriamente"* ai fini della deducibilità dei relativi costi, a fronte del messaggio pubblicitario e delle spese di sponsorizzazione sostenute.

"Circa detti costi sostenuti effettivamente, prosegue la Commissione Tributaria, e la loro conseguente economicità, si rileva ulteriormente che la loro inerenza esiste, stante l'intento di fornire all'impresa una utilità anche in modo indiretto e, nella fattispecie, molto probabilmente tali spese hanno consentito alla parte contribuente di promuovere il marchio di fabbrica attraverso il nome, l'attività, l'immagine dell'Associazione sportiva ben conosciuta, e gli eventi cui la stessa Associazione ha partecipato."

E', comunque, rilevante la circostanza che i costi per finalità pubblicitarie sono stati corrisposti effettivamente, come da fatture emesse e ricevute rilasciate dalla Associazione sportiva con contestuali prelievi dal conto corrente della società contribuente.

Tutto ciò, fermo restando il dettato dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 che ha introdotto la presunzione assoluta circa la natura delle spese pubblicitarie ai fini delle imposte sui redditi, ponendo il limite di 200.000,00 euro per la promozione dell'immagine o dei prodotti dell'operatore economico erogante, con conseguente integrale deducibilità dei relativi costi.

In definitiva, la C.T.R. Lombardia ha negato la correlazione tra costi di pubblicità e sponsorizzazione e maggiori ricavi conseguibili anche nella considerazione che soltanto a posteriori è possibile il relativo riscontro, fermo restando che un'eventuale errata valutazione dell'imprenditore non può essere sanzionata con l'indeducibilità dei costi e che, nel contesto dell'attuale crisi economica, la pubblicità potrebbe avere evitato una contrazione di ricavi.

* * *

Le considerazioni suesposte possono costituire valide motivazioni da contrapporre alle eventuali pretese degli Uffici nei confronti degli sponsor, mentre costituiscono ancora una volta occasione per raccomandare alle Società e Associazioni di questa Lega di operare rettamente in presenza di proventi da sponsorizzazione che devono essere regolarmente supportati da specifici contratti, con emissione di regolari fatture che devono trovare effettivo riscontro nella contabilità degli sponsor e delle Società sportive.

Giova, infine, ricordare che per i soggetti di cui alla legge n. 398/91, detti proventi sono considerati, come previsto dall'art. 29, del D.Lgs. n. 175, del 21 novembre 2014, alla stregua di proventi di pubblicità e, pertanto, nel regime forfettario IVA, l'imposta da versare è pari al 50% dell'IVA incassata sulla fattura.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino



Roma, 15 settembre 2015

Protocollo: 1606/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

La Lega Nazionale Dilettanti ha siglato un accordo con **Acquaviva WT**, gruppo leader nel settore e nella progettazione di erogatori di acqua, finalizzato all'installazione e concessione a titolo gratuito di un impianto per la microfiltrazione dell'acqua proveniente dalla rete idrica alle Società sportive affiliate che ne facciano richiesta. Ciascun erogatore sarà fornito con un kit di manutenzione in omaggio. Gli atleti tesserati per le Società che hanno richiesto l'impianto sopra descritto, potranno ricevere gratuitamente una borraccia personalizzata con il logo della Lega Nazionale Dilettanti.

L'accordo prevede, inoltre, che gli atleti tesserati per le Società della Lega Nazionale Dilettanti e le loro famiglie possano aderire all'offerta di Acquaviva WT per la fornitura in concessione gratuita (a fronte dell'acquisto di alcuni accessori) di **Webubble**, un erogatore di acqua potabile con caratteristiche per uso domestico.

Le Società sportive, i tesserati L.N.D. e le loro famiglie, per richiedere informazioni possono consultare il sito www.webubble.it selezionando l'area di competenza specifica (Associazioni e Tesserati).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino